

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2329 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽²⁾ reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
- (2) In base alle informazioni fornite dalla Costa Rica, i nomi degli organismi di controllo «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», «Control Union Certifications» e «Primus Lab» sono stati modificati rispettivamente in: «Kiwa BCS Costa Rica Limitada», «Control Union Perú» e «PrimusLabs.com CR S.A.» La Costa Rica ha inoltre informato la Commissione che il «Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería» non è più un organismo di controllo e che gli altri organismi di controllo sono gli organismi di certificazione e non il ministero dell'Agricoltura.
- (3) Il Giappone ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto due organismi di controllo, ossia «Japan Food Research Laboratories» e «Leafearth Company», alla lista di organismi di controllo riconosciuti dal Giappone e che sono cambiati i nomi di «Bureau Veritas Japan, Inc.» e «Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)», oltre all'indirizzo Internet dell'«Organic Certification Association».
- (4) In base alle informazioni fornite dalla Nuova Zelanda, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è cambiato.
- (5) La Repubblica di Corea ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto l'organismo di controllo «Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU» all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Repubblica di Corea.
- (6) La data di scadenza dell'inclusione della Repubblica di Corea nell'elenco figurante all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 31 gennaio 2018. Poiché la Repubblica di Corea continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno prorogarne l'inclusione a tempo indeterminato.
- (7) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
- (8) La data di scadenza del riconoscimento, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, degli organismi di controllo elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 30 giugno 2018. In base ai risultati della sorveglianza continua effettuata dalla Commissione, il riconoscimento di questi organismi di controllo dovrebbe essere prorogato fino al 30 giugno 2021.
- (9) «Albinspekt» ha notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo.

⁽¹⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GUL 334 del 12.12.2008, pag. 25).

